

N. R.G. 6/2021



## IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr.ssa Paola Di Francesco	Presidente
Dr.ssa Elisa Romagnoli	Giudice
Dr.ssa Benedetta Barbera	Giudice relatore

nella causa rubricata sub n. **6/2021** R.G. Conc. Prev. ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Rilevato che in data 15.07.2021 la società Glam s.r.l. ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F., chiedendo l'assegnazione del termine per il deposito della proposta e del piano concordatario e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della citata disposizione; rilevato che con decreto depositato il 16-07-2021, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, il tribunale in composizione collegiale ha concesso il termine di 120 giorni, nominando commissario giudiziale il dr. Riccardo Borgato;

considerato che, con atto depositato il 15.11.2021, Glam s.r.l. ha rinunciato alla domanda di concordato (riferendo che *"l'attività della società GLAM SRL che si concretizzava nella realizzazione di campionari di capi di abbigliamento e nella loro successiva produzione, ha trovato uno stallo, rivelatosi non superabile, in ragione dapprima nella crisi del settore dovuto alla pandemia e successivamente nella perdita di importanti clienti che, a loro volta, hanno cessato l'attività sul territorio. Durante i mesi di settembre e ottobre 2021, la società GLAM SRL ha ripetutamente intrattenuto contatti con i suoi maggiori clienti al fine di scadenziare la realizzazione di campionature ma, a fronte di una iniziale posizione di possibilismo, non sono ad oggi intervenuti ordini di portata tale da giustificare la continuazione dell'attività"*) e ha chiesto la declaratoria di estinzione della procedura;

rilevato che non sono pendenti istanze di fallimento promosse nei confronti di Glam s.r.l.;

ritenuto che la rinuncia alla domanda di concordato preventivo determina la pronuncia di improcedibilità;



ritenuta, peraltro, la sussistenza dei presupposti per la segnalazione dell'insolvenza di Glam s.r.l. al Pubblico Ministero ex art. 7 n. 2) l.fall. all'esito della definizione del procedimento di concordato preventivo, atteso che la stessa Glam s.r.l. ha ammesso nell'atto di rinuncia depositato il 15.11.2021 che lo stato di "crisi del settore dovuto alla pandemia" si è successivamente aggravato a causa della "perdita di importanti clienti che, a loro volta, hanno cessato l'attività sul territorio", tanto da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività d'impresa, dovuta alla definitiva perdita degli ordini e delle commesse;

rilevato, infatti, che dal bilancio provvisorio relativo alla situazione contabile fino al 31.5.2021 (v. doc. 5 allegato alla domanda di concordato preventivo ex art. 161 cp. 6 l.fall.) emerge che Glam s.r.l., ora sostanzialmente inattiva, ha un'esposizione debitoria pari a 1.551.051,54 euro (in particolare, debiti verso i fornitori per € 358.424,29, debiti verso INPS E INAIL per € 134.828,29, di cui debiti per salari ammontano a € 82.161,13), mentre il valore nominale dei cespiti attivi ammonta a 1.372.994,17 euro;

**P. Q. M.**

dichiara la improcedibilità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, presentata dalla società GLAM S.R.L. (codice fiscale e partita i.v.a. 01494260290), con sede in Santa Maria Maddalena, Occhiobello (RO);

segnala al Pubblico Ministero l'insolvenza di Glam s.r.l.

Si comunichi alla ricorrente, al Commissario giudiziale e al Pubblico Ministero.

Rovigo, 24.11.2021

**Il Presidente**

Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA  
Rovigo, li - 1 DIC 2021  
IL CANCELLIERE  
Dot. Graziano Zattra

